



## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 26/01/2012**

### **Disposizioni per la tutela del decoro urbano della Città.**

#### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO**

- che con ordinanza sindacale n. 39 del 3 febbraio 2010 sono state adottate misure a tutela e miglioramento del decoro urbano della Città, anche attraverso il contrasto dei più diffusi fenomeni di degrado ambientale;
- che, nello specifico, con detta ordinanza è stato vietato su tutto il territorio comunale, in conformità alle prescrizioni di specifici regolamenti comunali, di abbandonare i rifiuti ovvero di conferirli con modalità difformi da quelle specificamente previste per le distinte tipologie; nonché di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali;
- che sono state ivi altresì disposte prescrizioni volte a garantire la costante pulizia delle aree concesse ai gestori di pubblici esercizi, nonché ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi da parte dei relativi produttori e gestori;
- che inoltre, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009 n. 94, è stato vietato a chiunque di sporcare le pubbliche vie in modo da alterare la superficie stradale;
- che le disposizioni di cui alla predetta ordinanza operano fino a tutto il 30 gennaio 2012, in virtù di apposito provvedimento adottato con ordinanza sindacale n. 25 del 27 gennaio 2011;
- che, stante la prossimità della scadenza di validità dell'ordinanza appena citata, si è opportunamente proceduto ad una apposita verifica tecnico-operativa sul territorio, in modo da poter consentire una valutazione puntuale ed aggiornata sulla specifica situazione di fatto, anche ad esito degli effetti delle predette ordinanze;
- che con nota prot. 11289 del 23 gennaio 2012 il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, ad esito di tale istruttoria, nell'evidenziare la positività dei risultati raggiunti con l'esecuzione dei suddetti provvedimenti - in termini di prevenzione e repressione dei relativi comportamenti - ha contestualmente rappresentato elementi situazionali che attualmente richiedono di dare assoluta continuità alle misure adottate con le ordinanze sindacali n. 39/2010 e 25/2011;

- che, per quanto sopra, in considerazione delle suddette previsioni normative e regolamentari, si dimostra opportuno ed urgente assicurare continuità alle misure adottate con le citate ordinanze;

### VISTI

- gli artt. 12, 20, 34, 41 e 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 180 del Regolamento del servizio veterinario;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2010;
- l'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009 n. 94;
- l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

### DATO ATTO

che con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA / 5034 del 26 GENNAIO 2012 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

### ORDINA

#### **E' vietato su tutto il territorio comunale:**

- ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, abbandonare i RIFIUTI NON INGOMBRANTI, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 50,00;
- ai sensi dell'art. 12, comma 8, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, conferire nei contenitori stradali i RIFIUTI INGOMBRANTI, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 250,00;
- ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA (Aree Intermedie Attrezzate). È vietato abbandonare i RIFIUTI INGOMBRANTI o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00;
- ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e ai sensi dell'art. 180 del Regolamento del Servizio Veterinario,

sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nei citati regolamenti, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 250,00;

- ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, sporcare le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile. La sanzione amministrativa in caso di violazione non può essere inferiore ad euro 500,00.

**E' fatto obbligo:**

- ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) di tenere costantemente pulite, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall'esercizio pubblico o date in concessione o concesse in uso temporaneo. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00;
- ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i produttori o detentori di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, non assimilati a quelli urbani, di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00.

**DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia valida sino al 30 gennaio 2013 e sia immediatamente esecutiva;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale;
- sia trasmessa al Prefetto di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE  
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO  
GIOVANNI ALEMANNI